

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLE SOCIE IN SESSIONE STRAORDINARIA

06 OTTOBRE 2020

In data 6 ottobre 2020, alle ore 19.15 presso la struttura di Sant'Orsola, in viale Lecco a Como, si è riunita l'Assemblea delle socie in sessione straordinaria.

Sono presenti le seguenti socie:

- Irene Berteni
- Maria Giuditta Berti
- Matilde Cairoli
- Manuela Colombo
- Giuliana Fara
- Arianna Liberatore
- Pierina Manfreda
- Anna Peverelli
- Donatella Toffolo
- Giuseppina Viazzi
- Marina Vocca
- Ierta Zoni

Ordine del giorno

- 1) Modifiche statutarie per gli adeguamenti richiesti dal D.Lgs. 117/2017.
- 2) Varie ed eventuali.

Segretaria verbalizzante: Piera Manfreda.

La Presidente dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota del 3.10.2020 inviata via e-mail a tutte le socie e che la stessa è validamente costituita. Ricorda inoltre che le modifiche statutarie, ai sensi del vigente Statuto, dovranno essere approvate con il voto favorevole dei due terzi delle associate, pari a dodici.

La Presidente premette che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 117/2017 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"), le organizzazioni di volontariato, entro il termine attualmente fissato nel 31.10.2020, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Ove, diversamente, la natura dell'adeguamento sia facoltativa è richiesta la deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Presidente procede quindi alla lettura articolo per articolo del testo del nuovo statuto, che si compone di 20 articoli, aggiornato e coordinato con le modifiche previste dalla nuova disciplina, nella versione allegata al presente verbale. In particolare, la denominazione dell'Associazione viene modificata da Telefono Donna Como in "Telefono Donna Como OdV", sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.



Telefono donna

ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA COMO

Esaurita la discussione si procede al voto.

Con voto favorevole per alzata di mani di tutte le socie intervenute, pari ai due terzi delle aventi diritto, il nuovo statuto è approvato integralmente.

Alle ore 19.50 essendo esaurito l'ordine del giorno la Presidente dichiara chiusa la seduta.

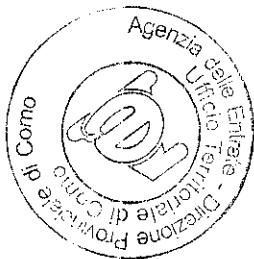
La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

La Consigliera verbalizzante
Pierina Manfreda

La Presidente
Arianna Liberatore



Il presente verbale è formato da n. 02 pagine.



Registrato a 2310 2313
Serie 3 Assolite 200

IL FUNZIONARIO

IN VIA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Rossella FISCHETTI

STATUTO

"TELEFONO DONNA COMO ODV"

TITOLO I - NORME GENERALI

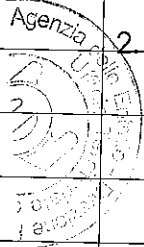
ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA

1. E' costituita l'Associazione denominata **"TELEFONO DONNA COMO ODV"** (di seguito indicata "Associazione"), in forma di associazione non riconosciuta, nata dall'esperienza politica del Coordinamento Donne.
2. L'Associazione ha sede nel comune di Como e opera nel territorio della provincia di Como dal 1991. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
3. Su deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire sedi periferiche in altri comuni della provincia di Como, stabilendone, con apposito regolamento, compiti e funzioni.
4. L'Associazione è iscritta all'albo regionale dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di accoglienza (n. iscr. 12, sez. A del 2017).
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. delle norme di settore e, più in generale, dei principi dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COMO
N. 2017/2018
N. 2017/2018



2. Il presente statuto vincola alla sua osservanza le associate all'organizzazione e costituisce la base normativa per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che l'Associazione si propone.

ART. 3 – FINALITA'

1. L'Associazione opera nel rispetto dei principi di elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dalle associate, ad eccezione del rimborso delle spese anticipate dalle stesse in nome e per conto dell'Associazione medesima.

2. L'Associazione, nell'ambito del contrasto alle discriminazioni di genere e della violenza sulle donne, persegue - senza scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone di:

- contrastare il maltrattamento e la violenza alle donne in famiglia e nei diversi contesti sociali;
- sostenere i diritti delle donne e le loro esigenze;
- sviluppare la cultura delle donne rispetto all'inviolabilità del corpo femminile;
- promuovere e diffondere la corretta cultura del rapporto tra generi, attraverso una puntuale e costante informazione;
- sostenere le donne durante il difficile percorso di affrancamento dalla violenza e promuoverne l'autonomia, mediante idonei strumenti e specifiche competenze professionali in grado di offrire un supporto nella risoluzione di

problematiche di carattere sociale, professionale, psicologico e legale, connesse alla condizione femminile, con particolare riguardo alle situazioni di violenza nelle diverse forme in cui essa si manifesta;

- promuovere, anche attraverso corsi di formazione e organizzazione di eventi, la cultura della prevenzione della violenza contro le donne.

ART. 4 - ATTIVITA'

1. L'Associazione esercita, in via esclusiva, in favore delle donne vittime di violenza e avvalendosi in modo precipuo dell'attività di volontariato delle proprie associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c.1 e c. 2 della L. n. 328/2000 e ss.mm. (...); lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le suddette attività sono svolte mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c.1 e 2 della L. n.328/2000 e ss.mm.:

- organizzare e gestire servizi di accoglienza e di consulenza per le donne che hanno subito violenze o abusi all'interno del nucleo familiare o in altri ambiti.

A tal fine, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa di settore in materia di requisiti minimi dei Centri Antiviolenza, l'Associazione garantisce, a titolo gratuito, i seguenti servizi

minimi:

ASCOLTO: colloqui telefonici per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

▪ ACCOGLIENZA: colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

▪ ASSISTENZA PSICOLOGICA: individuale o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche in collaborazione con le strutture ospedaliere e i servizi territoriali;

▪ CONSULENZA LEGALE: in ambito civile e penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio;

▪ SUPPORTO AI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA;

▪ ORIENTAMENTO AL LAVORO;

▪ ORIENTAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

lett.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali:

- organizzare incontri, eventi, corsi di formazione nei vari contesti istituzionali, scolastici e privati, finalizzati alla promozione di una cultura di prevenzione della violenza contro le donne;

- promuovere e realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne;

- esercitare l'azione civile nei procedimenti penali per reati di violenza sulle donne, ove la vittima ne faccia esplicita richiesta.

L'Associazione, inoltre, collabora con i soggetti istituzionali e con le diverse strutture territoriali al fine di intercettare situazioni di violenza e

intervenire in modo efficace, nonché con associazioni o organizzazioni interessate alle tematiche che costituiscono lo scopo sociale. Con i suddetti soggetti può stipulare convenzioni o accordi per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 3 e per lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo.

3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. L'Associazione potrà svolgere, entro i limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle indicate nei precedenti commi del presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto alle predette attività.

TITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 5 – ASSOCIATE

1. In ragione delle finalità sopra espresse, possono essere socie tutte le donne che condividono i valori fondamentali, gli obiettivi e le linee di azione dell'Associazione, partecipando ciascuna, secondo le proprie competenze e attitudini, allo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

2. L'attività di volontariato è prestata dalle associate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le attività delle volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. Le associate si distinguono in:

- socie fondatrici;
- socie ordinarie;

4. Le socie fondatrici sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Le socie ordinarie sono coloro che rivestono tale qualifica a seguito dell'adozione di un provvedimento del Consiglio Direttivo.

5. Possono inoltre rivestire la qualifica di socie "ONORARIE", su provvedimento del Consiglio Direttivo, coloro che si sono distinte per la loro attività in favore delle donne vittime di violenza.

ART. 6 - AMMISSIONE

1. L'ammissione di una nuova socia è disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessata ed è condizionata alla preventiva partecipazione della stessa al corso di formazione, di norma tenuto all'interno dell'Associazione, ovvero a una precedente e significativa collaborazione con associazioni o gruppi di volontariato aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

2. La socia è tenuta al pagamento della quota associativa annua.

3. La deliberazione di ammissione è comunicata entro un congruo termine all'interessata. L'iscrizione nel registro delle socie è effettuata, previo versamento della quota associativa annua.

4. La quota associativa è intransmissibile, non è rivalutabile, né rimborsabile.

5. Ove la domanda di ammissione sia rigettata, il Consiglio Direttivo

deve trasmettere all'interessata, entro 60 giorni, il provvedimento motivato di rigetto.

6. L'interessata, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ha diritto di chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunci l'Assemblea delle socie in occasione della prima seduta utile, se non appositamente convocata.

ART. 7 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associata viene meno per le seguenti cause:

- morte;
 - recesso volontario: l'associata può esercitare in ogni momento, con effetto immediato, il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive dalla data in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo. Tuttavia permangono in capo all'associata le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa, entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio;
- la socia decaduta, tuttavia, può presentare una nuova richiesta di ammissione all'Associazione.

2. L'esclusione della socia avviene per i seguenti motivi:

- gravi e ripetute inosservanze degli obblighi statutari;
- condotte contrarie agli scopi dell'Associazione.

3. Il recesso e l'esclusione non danno diritto al rimborso delle quote versate.

4. Il provvedimento di esclusione è preceduto dalla formale comunicazione di contestazione di addebito del fatto, trasmessa all'interessata entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto, secondo le modalità utilizzate per gli atti recettizi.
5. L'associata ha diritto al contraddittorio. A tal fine può far pervenire al Consiglio Direttivo, entro 20 giorni, le proprie controdeduzioni ovvero chiedere di essere sentita.
6. Il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, tenuto conto delle controdeduzioni dell'associata, decide con provvedimento motivato che comunica all'interessata nella forma degli atti recettizi.
7. Contro la decisione del Consiglio Direttivo l'associata può ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, all'Assemblea delle socie in seduta ordinaria.
8. Sino alla decisione dell'Assemblea l'interessata s'intende sospesa e, pur potendo partecipare alle riunioni assembleari, non ha diritto di voto.

ART. 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE SOCIE

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna associata escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Le socie hanno il diritto di:
- a) frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate;
 - b) esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Si applicano, in tal caso, le norme in materia di accesso agli atti.

- c) essere elette negli organi sociali ed eleggere le componenti degli stessi;
- d) esprimere liberamente e far verbalizzare le proprie opposizioni alle decisioni degli organi sociali;
- e) essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

3. Le socie regolarmente iscritte nell'apposito registro da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota di adesione annuale hanno diritto di voto e possono esercitare i diritti di cui al punto c) e possono partecipare all'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto.

4. Le socie hanno l'obbligo di:

- osservare il presente statuto e i regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'Associazione;
 - non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i valori e i principi ai quali si ispira l'Associazione;
- e, ad eccezione di quelle onorarie,
- versare la quota di adesione annuale, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente;
- la Vicepresidente.
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- l'organo di revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;

2. Le componenti degli organi sociali, ad eccezione degli eventuali componenti degli organi di controllo, non possono percepire alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi sociali è informata a principi e criteri di democraticità, pluralismo e uguaglianza dei diritti di tutte le associate.

ART. 10 – ASSEMBLEA DELLE SOCIE

1. L'Assemblea delle socie (di seguito Assemblea) è composta dalle socie iscritte nel libro delle socie e in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Essa è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.

ART. 11 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

In sessione ordinaria:

- elegge e revoca le componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e promuove azioni di responsabilità nei suoi confronti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva le linee di programmazione annuali e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- delibera sull'esclusione delle associate nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 7;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento dell'Associazione;
- decide sulle deliberazioni di rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, delle domande di ammissione all'Associazione;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sessione straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - CONVOCAZIONE, QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO, DELEGHE.

CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, con avviso scritto da trasmettersi, anche per posta elettronica, o altro canale di comunicazione che consenta la corretta ricezione da parte delle destinatarie, con almeno otto giorni di preavviso.

2. L'Assemblea è convocata, quando è richiesta da almeno 1/4 (un quarto) delle socie aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della seduta in prima convocazione, nonché le materie da trattare.

Nella medesima comunicazione può essere fissata la data dell'adunanza in seconda convocazione che potrà aver luogo non prima di 12 ore dalla prima convocazione.

4. Le riunioni dell'Assemblea, in caso di necessità, potranno tenersi mediante collegamento da remoto che consenta di verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota. L'avviso di

convocazione evidenzierà tale modalità di partecipazione e riporterà le necessarie istruzioni ai fini della connessione.

QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

5. **L'Assemblea ordinaria** è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle associate. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti in proprio o per delega.
6. Qualora, in prima convocazione, il suddetto quorum non sia raggiunto, in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero delle socie intervenute in proprio o per delega e delibererà con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti in proprio o per delega.
7. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Bilancio consuntivo, secondo i termini stabiliti nel presente statuto.
8. **L'Assemblea Straordinaria** è validamente costituita con la presenza dei tre quarti delle associate. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti in proprio o per delega.
9. Qualora, in prima convocazione, il suddetto quorum non sia raggiunto, in seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida con almeno due terzi delle associate e delibererà con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti in proprio o per delega.
10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la

liquidazione con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

DELEGHE

11. Ogni socia può farsi rappresentare nell'Assemblea da un'altra socia, mediante delega scritta, conferita nominativamente per singola assemblea, riportata in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega.

12. La delega non può essere conferita alle componenti del Consiglio Direttivo ovvero, ove previsto per legge, ai componenti dell'organo di controllo.

MODALITA' DI VOTO

13. L'espressione di voto è sempre palese, salvo quando la votazione riguardi le persone; in tal caso la stessa deve essere effettuata a scrutinio segreto. La votazione è segreta in tutti i casi previsti dalla legge.

14. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo, del Bilancio preventivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità le consigliere si astengono dal voto.

15. Le associate che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

ADUNANZE

16. Le adunanze dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.

17. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il relativo verbale,

completo degli elementi essenziali per la sua validità, sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria verbalizzante, individuata, di volta in volta, dalla Presidente. Copia del verbale è conservata presso la sede dell'Associazione in visione a tutte le associate.

18. L'Associazione può incaricare il Consiglio Direttivo per la redazione di eventuale regolamento sulle modalità di svolgimento delle sedute assembleari.

ART. 13 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia nei confronti di terzi, sia in giudizio.
2. E' eletta dal Consiglio Direttivo.
3. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. La Presidente dura in carica due anni e può essere rieletta.
5. La Presidente è responsabile del buon andamento dell'organizzazione ed ha il potere di firma sugli atti che impegnano l'Associazione. In particolare:
 - sottoscrive contratti e convenzioni con enti pubblici, privati e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative promosse dall'Associazione;
 - ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in qualsiasi sede ed in ogni ordine e grado di giurisdizione.
6. Nei confronti della Presidente può essere presentata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un quinto delle socie.
7. La Vicepresidente è eletta dal Consiglio Direttivo, dura in carica

due anni e può essere rieletta.

Essa sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

8. In caso di dimissioni o di grave impedimento della Presidente o di approvazione di mozione di sfiducia della stessa, la Vicepresidente svolge le funzioni della Presidente fino all'elezione della nuova Presidente.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo, organizzativo ed esecutivo dell'Associazione eletto dall'Assemblea tra le associate ed è composto da un numero di socie che può variare da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti, in base a quanto stabilito dall'Assemblea in occasione del suo rinnovo.
2. Le socie eleggono le Consigliere a scrutinio segreto, con un'unica votazione, e con l'espressione di massimo tre preferenze, su presentazione di una lista di candidate. Sono dichiarate elette le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Si applica l'art. 2382 del codice civile.
3. Qualora il numero delle Consigliere si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
4. Le Consigliere durano in carica due anni e possono essere rielette.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti competenze:
 - eleggere la Presidente e la Vice Presidente;
 - discutere e formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea;

- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- gestire le scritture contabili, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 87 del D.Lgs n. 117/2017;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea progetti e azioni di intervento;
- assumere provvedimenti urgenti non procrastinabili. Gli atti adottati dovranno essere ratificati dall'Assemblea, da convocarsi entro 10 giorni.
- deliberare in merito all'esclusione delle socie;
- assumere provvedimenti inerenti la nomina delle socie;
- provvedere alla tenuta dei libri sociali;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- espletare ogni altra attività attribuita dal presente statuto e non espressamente indicata nel presente articolo;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nel presente statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o altro organo sociale.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle consigliere e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale in voto

espresso dalla Presidente.

7. Non sono ammesse deleghe.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Il Consiglio Direttivo può scegliere tra le proprie componenti una segretaria-tesoriera alla quale sono affidati i seguenti compiti: riscossione dei contributi e di ogni altra somma devoluta all'Associazione, esecuzione dei pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo.

La segretaria-tesoriera supporta il Consiglio Direttivo nella gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e nella tenuta dei libri sociali.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E ORDINAMENTO

INTERNO

ART. 15 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017, durante la propria vita, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, alle associate, lavoratrici e

collaboratrici, amministratrici e altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio deve essere adottato ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n.117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017, gestisce le scritture contabili.
5. Il bilancio consuntivo è sottoposto, a cura del Consiglio Direttivo, all'Assemblea entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. Il bilancio di previsione è sottoposto, a cura del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al c. 4 dell'art. 4 in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa.

ART. 16 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione persegue i propri fini attraverso le seguenti fonti:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - ogni altra elargizione effettuata nel rispetto dei principi e delle finalità indicati nel presente statuto;

- attività di raccolta fondi;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

2. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione tiene i seguenti libri:
 - a) libri delle associate e delle volontarie, a norma degli artt. 15 c. 1, lett. a) e 17, c.1 del D.Lgs n. 117/2017;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, a norma dell'art. 15, c.1, lett. b);
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 15, c. 1, lett. c).
2. I libri di cui sopra sono tenuti dal Consiglio Direttivo.
3. Le socie hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo con specifica deliberazione.

ART. 18 – ASSICURAZIONI

1. L'Associazione assicura le socie volontarie, iscritte nello specifico libro, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile.

ART. 19 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, c. 1, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore.

2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Lo scioglimento o la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

ART. 20 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A norma dell'art. 101 del D.Lgs n. 117/2017, sino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si applica la normativa previgente ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione nel registro delle Organizzazioni di volontariato.

Arianna Liberatore

